Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in

materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari, *con le seguenti modificazioni*:

All'art. 1 *dopo le parole*: « fondi rustici », *sono aggiunte le altre*: « compreso qualsiasi genere di proprietà rurale ».

In fine della voce Bollo, *è aggiunto il seguente comma*:

« Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento in parola, compresi i tipi planimetrici ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, *con le seguenti modificazioni*:

In fine al secondo comma dell'articolo 1, *dopo le parole*: « anticipate di locazione », *sono aggiunte le altre*: « e in ogni caso non oltre un anno dall'investimento ».

Dopo il primo comma dell'art. 3 *è aggiunto il seguente*:

« Per i contratti di locazione e di sub-locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali l'investimento può essere fatto entro un anno da tale data, dovrà farsi riferimento, quanto al prezzo di compenso da prendere a base per il computo, alla data dell'atto separato o di quietanza con cui sarà offerta la prova dell'eseguito investimento ».

Dopo il primo comma dell'art. 8 *è aggiunto il seguente*:

« Non si applicano del pari alle locazioni e sub-locazioni fatte alle Rappresentanze ed agli Agenti diplomatici e consolari esteri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, riguardante l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati, *con le seguenti modificazioni*:

Nel primo comma dell'articolo 1, *alle parole*: « entro il 31 dicembre 1935, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno », *sono sostituite le seguenti*: « entro il 25 gennaio 1936-XIV, e successivamente entro il 25 gennaio di ogni anno ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

« Nell'elenco da presentarsi entro il 25 gennaio 1936-XIV dovranno essere comprese non solo le locazioni e sub-locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nell'anno 1935, ma anche quelle stipulate negli anni precedenti e tuttora in vigore al 31 dicembre 1935-XIV ».

L'articolo 2 *è sostituito dal seguente*:

« Sono esenti dalle sopratasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro e del bollo, coloro che entro il 20 gennaio 1936-XIV, paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalità stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sub-locazione dei fabbricati indicati nel precedente articolo 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione, incorsi in sopratasse e pene pecuniarie anteriormente al 31 dicembre 1935 ».

Resta abrogato l'art. 13 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412. Non è ammesso rimborso delle sopratasse e pene pecuniarie eventualmente già pagate.

All'articolo 3 *è aggiunto il seguente comma*:

« I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42, allegato *D*, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, vengono elevati rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2248.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente i depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV, della entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249.

Proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) concessa all'industria privata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È prorogato a tutto il 31 dicembre 1935 il sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato con i Regi decreti-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 376; 21 gennaio 1935, n. 106, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 981, e 20 giugno 1935, n. 1433.

L'ammontare di detto sussidio straordinario, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1935, sarà determinato con le norme di cui all'art. 2 del richiamato R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801.

Art. 2. — Alla maggiore spesa occorrente sarà provveduto con apposito stanziamento sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1935-1936.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2250.
Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Veduti i nostri decreti 17 maggio 1934, n. 893, e 17 maggio 1934, n. 891, con i quali fu revocato il riconoscimento giuridico rispettivamente della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 3, primo comma, del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, è così modificato:

Alle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) e *g*) sono sostituite le seguenti:

b) quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali;

c) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

d) quattro rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

e) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Le lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) e *o*), diventano rispettivamente *f*), *g*), *h*), *i*,) *l*) ed *m*).

È aggiunta la seguente nuova lettera *n*): il direttore generale dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2251.
Approvazione del nuovo statuto della Federazione colombofila italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 974, col quale la Federazione colombofila italiana è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico;
Considerata l'opportunità di dare alla Federazione predetta uno statuto organico rispondente alle direttive del Governo Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento delle federazioni sportive;
Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, che reca norme sullo allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2290, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Lo statuto della Federazione colombofila italiana, approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 974, è abrogato e sostituito dal nuovo statuto organico annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 2. — Al Ministro per la guerra è affidata la vigilanza sul funzionamento della Federazione colombofila italiana per assicurarne l'attività e l'indirizzo anche ai fini della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 41. — MANCINI.

Statuto della Federazione colombofila italiana.

Disposizioni generali.

Art. 1. — È istituita una federazione tra le società colombofile d'Italia col nome di Federazione colombofila italiana (F.C.I).

Essa è posta alla dipendenza del Ministero della guerra, e per esso dell'Ispettorato del genio militare, che ne vigila l'andamento tecnico-sportivo, amministrativo e disciplinare.

Art. 2. — La Federazione colombofila italiana ha per scopo di coordinare e promuovere le attività nazionali per migliorare le condizioni della colombicoltura nell'interesse militare, sportivo e industriale della Nazione:

a) adoperandosi per la protezione del colombo viaggiatore;

b) incoraggiando e provocando il maggior incremento possibile alle gare di volo con colombi viaggiatori;

c) facilitando l'esportazione e il commercio delle razze caratteristiche italiane, curandone il perfezionamento e redigendone la descrizione tipica;

d) favorendo e disciplinando gare di volo ed esposizioni e quanto altro possa servire alla diffusione del colombo viaggiatore.

Art. 3. — Della Federazione fanno parte, oltre le società colombofile, anche i colombicoltori che non sono raggruppati in società per non aver raggiunto il minimo numero prescritto dall'art. 14.

Art. 4. — Le società e i federati, oltre agli obblighi loro fatti dalle disposizioni legislative vigenti sulla colombicoltura, col fare domanda d'iscrizione alla F.C.I.:

a) accettano in ogni loro parte e ad ogni effetto, e le società anche per i propri soci, lo statuto e le norme federali. Essi assumono, nel contempo, l'obbligo di adire, per quanto riflette la loro attività, le sole autorità federali, alle quali esclusivamente debbono ricorrere in qualunque caso, anche nei confronti di società consorelle, accettandone, per espressa convenzione, ogni decisione. Parimenti le società e i singoli federati assumono l'obbligo di non provocare interventi di autorità estranee agli organi federali, intesi allo scopo di ostacolare o frustrare le disposizioni e gli ordini degli organi stessi;

b) accettano di non partecipare ad esposizioni e a gare non approvate dalla Federazione;

c) accettano le visite alla colombaia da parte dei comitati o degli ispettori di gara.

Organi federali.

Art. 5. — Sono organi della Federazione:

a) il Comitato centrale, costituito:

dal presidente della F.C.I.;

da un segretario-cassiere;

da quattro consiglieri (di cui uno con funzioni di vice presidente);

da un rappresentante del Ministero della guerra;

b) i Gruppi provinciali, costituiti:

da un rappresentante della F.C.I. (console);

da una consulta provinciale (composta dai presidenti di tutte le società colombofile della provincia).

Art. 6. — I componenti il Comitato centrale e i rappresentanti provinciali (consoli) debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Le cariche del Comitato centrale e dei Gruppi provinciali sono gratuite salvo il rimborso delle spese di rappresentanza.

Art. 7. — Il presidente della F.C.I., da scegliersi di massima tra i federati, è nominato dal Ministro per la guerra, su proposta dell'ispettore del genio militare.

Art. 8. — Il presidente della F.C.I. designa all'ispettore del genio militare, al quale spetta ratificarne la nomina, i nomi dei federati che intende chiamare a costituire il Comitato centrale.

La carica di consigliere del Comitato centrale non è incompatibile con quella di rappresentante provinciale (console).

I membri del Comitato centrale, eccetto il presidente, durano in carica un anno; possono però essere riconfermati.

Art. 9. — Il presidente della F.C.I. convoca e presiede il Comitato centrale sottoscrivendone gli atti; nomina e revoca i rappresentanti provinciali; ratifica l'ammissione di nuove società e ne approva il relativo statuto; approva i programmi delle gare, provinciali e nazionali, nonchè delle esposizioni; compila l'elenco dei giudici delle esposizioni e provvede alle relative nomine; determina ed autorizza le spese previste dal seguente art. 16; fissa i contributi federali, sentito il parere del Comitato centrale; fissa le punizioni secondo le norme contenute nel presente statuto e segna le direttive che la Federazione deve svolgere; rappresenta la Federazione in ogni suo atto, anche giudiziario.

Art. 10. — Il segretario-cassiere è alle dirette dipendenze del presidente; cura la materiale esecuzione delle disposizioni e deliberazioni del presidente e del Comitato centrale; firma la corrispondenza ordinaria e gli atti per i quali è delegato dal presidente; assiste alle sedute del Comitato centrale e ne redige i verbali; effettua le spese autorizzate dal presidente e cura la tenuta dei registri amministrativi e contabili della Federazione; compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'esame del Comitato centrale e all'approvazione del Ministero della guerra; cura la pubblicazione di tutti gli atti federali ufficiali.

Art. 11. — Il Comitato centrale deve riunirsi almeno due volte all'anno per esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi e per esprimere il proprio parere su tutte le questioni che il presidente crederà opportuno di sottoporgli per il buon andamento della Federazione.

Le deliberazioni definitive sono di competenza del presidente.

Art. 12. — Il rappresentante provinciale (console) è nominato dal presidente della F.C.I., previo assenso del segretario della Federazione fascista della provincia.

Il console ha il compito di convocare e presiedere la consulta provinciale, sottoscrivendone gli atti; nomina tra i consultori i componenti del comitato gare, il segretario e il cassiere della consulta (le quali due ultime cariche possono essere anche affidate ad una stessa persona) e che sono anche il segretario ed il cassiere del comitato gare; propone alla F.C.I., per la ratifica, i nomi dei presidenti delle società colombofile, inteso il parere del segretario federale fascista; compila e sottopone all'esame della consulta e alla approvazione della F.C.I. i programmi delle gare provinciali; approva i programmi delle gare sociali e intersociali e ne dà tempestiva comunicazione alla F.C.I.; cura la distribuzione dei contrassegni di Stato per i colombi; propone le sanzioni disciplinari da prendersi a carico dei federati dipendenti; compila i bilanci preventivo e consuntivo del gruppo provinciale per l'esame della consulta e per la ratifica del presidente della F.C.I.; ratifica i bilanci delle società; decide infine, sentito il parere della consulta, su tutte le questioni che interessano il buon andamento del Gruppo provinciale, riferendone alla F.C.I.

Art. 13. — La consulta provinciale deve essere convocata in primavera e in autunno e ogni volta che il rappresentante provinciale lo ritenga opportuno.

Esso esamina il programma delle gare provinciali e i bilanci preventivo e consuntivo nonchè i rendiconti finanziari del comitato gare ed esprime il proprio parere su tutte le questioni che il console crederà opportuno di sottoporre al suo esame per il buon andamento del Gruppo provinciale.

Società colombofile.

Art. 14. — Le società colombofile, per potersi costituire, devono raggiungere:

a) un minimo di cinque soci nei comuni ove non esistano società colombofile;

b) un minimo di dieci soci nei comuni ove già esistano.

I federati non raggruppati in società per mancanza del numero prescritto dalla precedente lettera *a*) possono iscriversi alla più vicina società colombofila della provincia.

La società di nuova formazione dovrà far domanda di iscrizione alla F.C.I. per il tramite del rappresentante provinciale della provincia in cui risiede, il quale darà il proprio parere. Ove non esista tale rappresentante si rivolgerà direttamente alla F.C.I.

Le fusioni di società non potranno avvenire se non dopo l'approvazione della F.C.I., chiesta per il tramite del rappresentante provinciale che darà il suo parere in merito.

Proventi e spese.

Art. 15. — I proventi della Federazione sono ricavati:

a) dal tesseramento annuale;

b) dalla vendita dei contrassegni di Stato per i colombi, degli anelli di gara e dei certificati di proprietà (duplicati);

c) da eventuali offerte di enti o cittadini;

d) da eventuali contributi governativi.

Art. 16. — Con i proventi di cui all'art. 15 la Federazione provvede:

a) per la provvista dei contrassegni di Stato, dei certificati di proprietà e degli stampati federali;

b) per la pubblicazione del Foglio d'ordini della F.C.I.;

c) per il funzionamento dell'ufficio di presidenza e in parte per quello dei gruppi provinciali;

d) per il rimborso spese di rappresentanza ai membri del comitato centrale o a federati incaricati di speciali mansioni;

e) per la concessione di premi o contributi per gare ed esposizioni e per protezione, stampa e propaganda, incoraggiamenti, e simili.

Art. 17. — Alle spese tutte inerenti al funzionamento dell'ufficio del rappresentante e della consulta provinciali si provvede:

a) con una quota parte del profitto ricavato dalla vendita dei contrassegni di Stato e degli anelli di gomma;

b) con una quota parte del tesseramento annuale.

L'ammontare di tali quote sarà fissato anno per anno dal presidente della F.C.I., sentito il parere del Comitato centrale.

Art. 18. — Il bilancio preventivo della F.C.I. viene compilato entro il trentuno ottobre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce e viene trasmesso al Ministero della guerra per l'approvazione.

Il conto consuntivo di ogni esercizio è invece presentato al Ministero della guerra, per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

Analogamente si regoleranno i Gruppi provinciali e le società colombofile per la ratifica dei propri bilanci da rimettersi rispettivamente alla presidenza della F.C.I. e ai rappresentanti provinciali.

Punizioni e disciplina.

Art. 19. — I provvedimenti disciplinari che il presidente della F.C.I. può prendere sono:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione temporanea da ogni attività sportiva;

c) l'espulsione dalla Federazione e quindi da tutte le società federate, provocando il ritiro dell'autorizzazione prefettizia e la chiusura della colombaia.

Potrà essere espulso dalla Federazione e da tutte le società federate chi:

contravviene alle disposizioni di cui all'art. 4 del presente statuto;

con atti, parole o scritti, tenta di minare la compagine federale;

commette frode nelle competizioni sportive.

Le punizioni e la loro durata saranno fissate dal presidente sulla scorta delle proposte presentate dai rappresentanti provinciali e dei riferimenti del segretario.

Contro le punizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo è ammesso ricorso al Ministero della guerra, da trasmettersi nel termine di giorni venti dalla relativa notificazione.

Varie.

Art. 20. — Tutto quanto non è previsto nel presente statuto, relativamente alle varie attività della Federazione e alle norme che le disciplinano, formerà oggetto di una raccolta di « norme federali » da compilarsi dal Comitato centrale e da approvarsi dal Ministero della guerra.

Art. 21. — In caso di scioglimento della Federazione, il suo fondo patrimoniale sarà devoluto a scopo di beneficenza secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero della guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2252.

Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria di Palermo alla Regia università della stessa sede, come Facoltà d'ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV il Regio istituto superiore d'ingegneria di Palermo è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà d'ingegneria.

Art. 2. — Alla Regia università di Palermo sono assegnati:

a) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore d'ingegneria della stessa sede, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio Istituto superiore d'ingegneria alla data del 1° gennaio 1936-XIV in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà d'ingegneria, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 4. — Al ruolo dei professori della Regia università di Palermo sono assegnati, per la nuova Facoltà d'ingegneria, gli undici posti di professore di ruolo assegnati al Regio istituto superiore d'ingegneria.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Palermo, verrà dalle autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 lettera *a*) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2 lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 14 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 6 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera *b*) dell'art. 2.

In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente s'intende soppresso il numero 14 della tabella *D* annessa al predetto testo unico, mentre il numero 6 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: « *f*) Facoltà d'ingegneria: posti di ruolo 11 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2253.
Istituzione della carica di Vice governatore della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che conferisce al Governo del Re la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 42, sulla istituzione dell'Alto commissario per le Colonie dell'Africa Orientale;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni all'ordinamento del Governo della Somalia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Qualora le funzioni di Governatore della Somalia siano affidate ad un ufficiale generale del Regio esercito, il quale sia anche investito del comando delle Forze armate della Colonia, il medesimo ha alle sue dipendenze un Vice governatore ed un Segretario generale.

Il Vice governatore è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i funzionari della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al quarto, conservando il posto già occupato nel ruolo della carriera medesima.

I poteri e le attribuzioni del Vice governatore sono stabiliti dal Governatore con suo decreto; per il suo trattamento economico si provvede ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 42, di concerto col Ministro per le finanze.

Il Vice governatore ha rango corrispondente al gruppo 5° della categoria IV del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, modificato dal R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1757.

In colonia il Vice governatore segue immediatamente il Governatore nell'ordine delle precedenze e il Segretario generale segue immediatamente il Vice governatore.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 2254.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Ausiliatrice », con sede in Cornedo Vicentino.

N. 2254. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Ausiliatrice » con sede nel comune di Cornedo Vicentino, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2255.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giuseppe dei falegnami, in Monreale (Palermo).

N. 2255. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giuseppe dei falegnami, in Monreale (provincia di Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2256.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Vito Martire, in Palermo.

N. 2256. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Vito Martire, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2257.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della B. V. Maria in Ramuscello, frazione del comune di Sesto al Reghena.

N. 2257. R. decreto 21 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della B. V. Maria in Ramuscello, frazione del comune di Sesto al Reghena.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2258.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Clarisse, in Trani.

N. 2258. R. decreto 21 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Clarisse, in Trani.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 6 gennaio 1936-XIV, n. 1 (*Raccolta* 1936).

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale, nonchè per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per opere ed esigenze straordinarie delle Colonie e per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle medesime, nonchè per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi per la difesa ed il rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1935-36, le seguenti assegnazioni:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 97-*bis*. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . L. 65.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 64-*bis* (modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare inerenti o dipendenti dalla situazione delle Colonie . . . . » 500.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 79-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. . . . . » 75.000.000

Totale . . . L. 640.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 89. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1935-XIV.

Nomina di un componente della Commissione per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco per la circoscrizione di Lecce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1163;

Decreta:

Il sig. Famularo dott. Pasquale, quale membro titolare designato dalla Confederazione fascista degli industriali, fa parte della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1935 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce.

Roma, addì 22 dicembre 1935 - Anno XIV

(29) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1935-XIV.

Divieto di esercizio venatorio in zona del Monte Artemisio (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1935-XIII, col quale si è prorogato fino a tutta l'annata venatoria in corso, il divieto di caccia e di uccellagione di cui ai decreti Ministeriali 28 dicembre 1932, 25 luglio 1934 e 24 gennaio 1935 per le zone del Monte Artemisio (Roma);

Sulla proposta del commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma;

Decreta:

La zona del Monte Artemisio, preclusa all'esercizio venatorio in forza dei succitati decreti Ministeriali, resta così delimitata:

A Nord: dalla località Fontana Maggiore sotto Rocca Priora seguendo la strada che costeggia Monte Carbone e Monte Ceraso e si reca a Colle di Fuori ed indi a Carchitti.

Ad Est: da Carchitti seguendo la strada fino al Casale di Mezzaselva; da questa località proseguendo per la carrareccia fino a Colle Tre Are, da dove seguendo l'acquedotto sotterraneo si giunge alla sorgente Irabello.

A Sud: dalla sorgente Irabello al Fontanile le Macere e poi fino all'incontro della ferrovia Velletri-Segni e proseguendo lungo questa fino nei pressi della stazione di Lariano; da questa località risalendo per il sentiero della via del Lupo fino nei pressi dell'Acqua del Nespolo, Fontana S. Antonio, Acqua Donzella, Sorgente Tevola, Sorgente Marcaccio, Acqua del Peschio fino a raggiungere la nuova strada dei Laghi.

Ad Ovest: proseguendo per la nuova via dei Laghi fino a Mezzaposta; da questa località seguendo la mulattiera che per la Valle Sbrillunga conduce alle Macchie della Faiola, passando sulle pendici nord di Monte Pennolo e attraverso le Macchie Folcara tirando una linea che raggiunge la località « Osteria Nuova » e da questa località a Fontana Maggiore.

Vengono con ciò restituiti alla libera caccia circa ettari 3000, in prossimità dei comuni di Rocca di Papa, Rocca Priora e Montecompatri.

Quanto sopra senza pregiudizio della eventuale applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 29 novembre u. s., previe le istruzioni del commissario per la Commissione venatoria provinciale di Roma, d'intesa con la Federazione nazionale fascista cacciatori italiani, nella rimanente zona (circa ha. 5000).

Il commissario stesso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1935 - Anno XIV

(30) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7033	18-6-32	716	Pola	Gregorio Andrea fu Andrea	10-12-1878 - Caresana (S. Dorlingo Valle)	Gregori	Giovanna Stancic fu Antonio, moglie; Cristina, Giuseppe, Carolina, Vincenzo, figli.
7034	Id.	1531	Id.	Mladossich Francesco fu Francesco	9-5-1903 - Montona	Meladossi	Belletich Anna di Angelo, moglie; Benedetto, Livio-Nello, figli.
7035	Id.	2633	Id.	Bencic Antonio fu Antonio . .	8-4-1891 - Erpelle	Benci	Abram Maria di Andrea, moglie; Robinzona, Francesco, figli; Giuseppe, Giovanni, Carlo, figli; Decleva Teresa, madre.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7036	21-6-1932	1235	Pola	Pissach Michele fu Michele	11-4-1875 - Caldier (Montona)	Pissacco	Rumin Anna di Giovanni, moglie.
7037	22-6-1932	1184	Id.	Prismosich Giovanni fu Antonio	1-10-1879 - Sterna di Grisignana	Primossi	Giusto, Aurelia, figli.
7038	Id.	1182	Id.	Pertich Pietro fu Marco	24-4-1864 - Grisignana	Perti	Fachin Giovanna fu Antonio, moglie; Pierina, Giovanna, Pietro, Vittorio, Modesto, figli.
7039	Id.	1516	Id.	Macovaz Antonio fu Giuseppe	15-5-1910 - Piemonte (Grisignana)	Macchi	Margherita, sorella; Giovanna Pernich fu Giuseppe madre.
7040	Id.	1181	Id.	Pertich Pietro fu Marco	6-3-1857 - Grisignana	Perti	Persico Maria fu Giorgio, moglie; Piero, Lucia, figli.
7041	Id.	1588	Id.	Mattessich Domenico fu Antonio	18-2-1880 - Valle d'Istria	Mattessi	Cuccurin Caterina fu Giovanni, moglie; Giovanni, Lucia, Pietro, Antonio, Antonia, figli.
7042	Id.	1178	Id.	Pertich Marco fu Giovanni	24-5-1882 - Grisignana	Perti	Scrignan Maria di Antonio, moglie; Enrica, Ermenegildo, Ida, Maria, Argelia, Fausta, figli.
7043	Id.	1186	Id.	Primosich Matteo fu Matteo	22-9-1875 - Sterna di Grisignana	Primossi	Ivetaz Antonia di Antonio, moglie; Giusto, Antonio, figli.
7044	Id.	1187	Id.	Puzzer Vito fu Pietro	24-3-1852 - Grisignana	Pozzari	Deluca Maria fu Antonio, moglie; Antonia, figlia.
7045	Id.	1179	Id.	Pertich Marco fu Giacomo	27-5-1887 - Grisignana	Perti	Cinich Maria fu Antonio, moglie; Enrico, Guerrina, Marco, Ernesto, figli; Maria Puzzer fu Antonio, madre.
7046	Id.	1216	Id.	Picinich ved. Maria di Nicolò	27-2-1885 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Anna e Giacomina, figlie.
7047	Id.	1065	Id.	Picinich Giuseppe di Stefano.	26-10-1893 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Giuseppe, figlio; Scrivanich Maria fu Giovanni, madre.
7048	Id.	1264	Id.	Poropat Matteo fu Giorgio	26-2-1882 - Valle d'Istria	Poretti	Crevatin Antonia fu Giovanni, moglie; Giorgio, figlio; Biagia Palaziol fu Pietro, madre.
7049	Id.	1265	Id.	Poropat Matteo fu Matteo	7-3-1893 - Valle d'Istria	Poretti	Tuffolin Antonia fu Antonio, moglie; Antonia, Matteo, figli.
7050	Id.	2631	Id.	Bencich (Bencic) Antonio fu Andrea	4-6-1901 - Erpelle	Benci	Jelusich Giuseppina di Vincenzo, moglie; Lidia, figlia.
7051	Id.	2634	Id.	Bencich (Bencic) Francesco fu Lorenzo	14-8-1857 - Erpelle	Benci	Jelusich Antonia fu Michele, moglie; Giovanni, figlio.
7052	Id.	1183	Id.	Primosich Giorgio fu Antonio	20-6-1885 - Sterna di Grisignana	Primossi	Sterzai Elisabetta di Giovanni, moglie; Maria, Giuseppina, figlie.
7053	Id.	1172	Id.	Paoletich Giuseppe fu Antonio	6-1-1878 - Castagna di Grisignana	Paoletti	Saule Caterina fu Giovanni, moglie; Modesta, Letizia, Concetta, figlie.
7054	Id.	2645	Id.	Bernetic Giovanni fu Giuseppe	14-4-1882 - Occisla (Erpelle Cosina)	Bernetti	Kalusa Carolina di Giovanni, moglie; Giovanni, Maria, Angela, Bozida, figli; Antonio, fratello.
7055	Id.	760	Id.	Grubich Antonio fu Michele	18-4-1901 - Valle d'Istria	Rubbi	Jeromela Antonia fu Matteo, moglie; Lucia, figlia; Lucia Prencis fu Domenico, madre.
7056	Id.	762	Id.	Grubich Domenico fu Gregorio	11-2-1900 - Valle d'Istria	Rubbi	Xillovich Giuliana di Domenico, moglie; Gregorio, Luciano, figli.
7057	Id.	764	Id.	Grubich Giovanni fu Gregorio	2-3-1881 Valle d'Istria	Rubbi	Piutti Maria di Damiano, moglie; Gregorio, Damiano, figli.
7058	Id.	765	Id.	Grubich Leone fu Antonio	3-3-1898 - Valle d'Istria	Rubbi	Manzin Maria di Giuseppe, moglie; Mario, Romana, figli.
7059	Id.	763	Id.	Grubich Domenico di Antonio	27-8-1897 - Valle d'Istria	Rubbi	Cherzan Apollonia di Matteo, moglie; Ersilia, Liduino, Onorino, figli; Giuseppe, Gregorio, fratelli; Antonio, padre.
7060	Id.	767	Id.	Grubich Vittorio fu Antonio	20-2-1896 - Valle d'Istria	Rubbi	Maseratto Eufemia di Floretto, moglie; Antonio, Adelina, figli.
7061	Id.	1117	Id.	Picinich Nicolò fu Nicolò	17-4-1894 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Morin Domenica di Nicolò, moglie; Nicolò, Antonia, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7062	22-6-1932	1113	Pola	Picinich Nicolò di Nicolò . .	14-5-1887 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Mattessich Caterina fu Giovanni, moglie; Nicolò, Caterina, figli.
7063	Id.	1110	Id.	Picinich Nicolò di Nicolò . .	8-12-1902 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Tarabocchia Caterina di Giovanni, moglie.
7064	Id.	1108	Id.	Picinich Nicolò fu Giovanni .	26-9-1885 Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Tarabocchia Mattea fu Giovanni, moglie; Giovanni, Mattea, Nicoletta, Matteo, figli.
7065	Id.	1090	Id.	Picinich Martino fu Domenico	14-8-1881 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Mircovich Cristofora fu Matteo, moglie; Matteo, Maria, Antonia, figli.
7066	Id.	1214	Id.	Picinich ved. Gaudenzia fu Martino	7-11-1867 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Caterina figlia.
7067	Id.	1215	Id.	Picinich ved. Maria fu Filippo	15-8-1870 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Stefano, Antonio figli.
7068	Id.	1177	Id.	Pertich Giovanni fu Giovanni.	10-2-1890 - Grisignana	Perti	Bassanese Carla di Giuseppe, moglie; Giordano, figlio.
7069	Id.	766	Id.	Grubich Pietro di Nicolò . . .	10-4-1902 - Valle d'Istria	Rubbi	Barbieri Ginevra di Giuliano, moglie; Nicolò, Ervino, Florina, figli; Grubich Nicolò fu Nicolò, padre.
7070	Id.	720	Id.	Giugovaz Matteo fu Matteo . .	6-8-1900 - Sterna di Grisignana	Meriggioli	Damiani Giovanna di Giovanni, moglie; Maria, Loredana, Alma, figlie
7071	Id.	735	Id.	German Agostino fu Giovanni.	18-1-1896 - Montona	Germani	Mladossich Lucia di Pietro, moglie; Eligio, Nerea-Giosefa, Livia-Pierina, Maria-Giuseppina, figli.
7072	Id.	736	Id.	German Antonio fu Giovanni .	7-5-1871 - Montona	Germani	Cumicich Giuseppina fu Giuseppe; Maria, Vitale, Stefania, Bruno, Pia, Guerrino, figli.
7073	Id.	761	Id.	Grubich Antonio di Antonio .	2-2-1895 - Valle d'Istria	Rubbi	Mutton Maria di Matteo, moglie; Tiziano, Fiorante, Santa, Argeo, figli.
7074	Id.	754	Id.	Grahonia Andrea fu Giuseppe.	17-9-1893 - S. Servolo (Erpelle Cosina)	Gracogna	Milan, Emilio, figli; Antonio, fratello.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Turchia.

Con scambio di Note avuto luogo in Angora il 19 dicembre u. s., fra il Regio Ambasciatore in quella Capitale ed il Ministro turco degli affari esteri, si sono prorogati fino al 20 gennaio 1936 gli accordi commerciali e di clearing italo-turchi del 4 aprile 1934.

(78)

Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario (Ginevra 20 aprile 1929).

In data 27 dicembre 1935 sono stati depositati presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni gli strumenti della ratifica italiana della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario e Protocollo, conclusa in Ginevra il 20 aprile 1929.

(69)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario per il Consorzio irriguo Brentella-Pederobba in provincia di Treviso.

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1935, n. 9357, viene sciolta l'amministrazione del Consorzio irriguo Brentella-Pederobba con sede in Montebelluna, provincia di Treviso, e nominato commissario straordinario il dott. Alberto Polin.

(43)

Soppressione del Consorzio di bonifica della Valle di Carpano (Pola).

Con R. decreto 31 ottobre 1935, n. 7471, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo, registro n. 30, foglio n. 344, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato soppresso ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica della Valle di Carpano (Pola) e ne sono trasferite le funzioni al consorzio di bonifica della Valle dell'Arsa (Pola).

(42)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Concorso a posti di sanitario condotto.

È aperto il pubblico concorso per titoli a posti di sanitario condotto presso i seguenti Comuni o Consorzi:

1. Macomer (2ª condotta); posto messo a concorso: medico condotto; poplazione della condotta 5232; estensione ettari 13.994; stipendio L. 8500; indennità mezzi di trasporto L. 1500.
2. Meanasardo - Atzara; posto messo a concorso: veterinario consorziale; popolazione della condotta 3682; estensione ettari 10.974; stipendio L. 11.000; indennità mezzi di trasporto L. 3000.

Gli stipendi sono aumentabili di un decimo ogni quadriennio, e per cinque quadrienni consecutivi. Stipendi e assegni sono al lordo di tutte le riduzioni e ritenute di legge.

Scadenza del concorso 31 marzo 1936.

Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura di Nuoro.

(72)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.